CAMERA DEI DEPUTATI N. 3986

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERRETI ALFONSO e BUZZI

Presentata il 18 luglio 1962

Valutazione dell'insegnamento prestato nelle scuole elementari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame si ricollega alla legge n. 1229 del 14 ottobre 1960, la quale ha modificato il numero 3° della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli Istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132.

Le modifiche della predetta legge non hanno sanato del tutto la sperequazione determinatasi nella valutazione dei titoli didattici con la legge 2 agosto 1952, in quanto il servizio prestato nelle scuole elementari viene valutato dalle Commissioni di concorso e da quelle per gli incarichi annuali nelle scuole od istituti d'istruzione secondaria in ragione della metà del servizio di insegnamento medio e comunque per un massimo di dieci anni.

Il permanere di detta sperequazione verrebbe ad intaccare, sostanzialmente, il concetto dell'unità della professione di insegnante, come se l'esperienza educativa fosse diversa nei vari ordini e gradi della scuola.

Il problema che si intende risolvere con la presente legge oggi è più impellente che mai, in quanto molti maestri laureati si accingono ad accedere, a mente della legge n. 585 del 4 giugno 1962, alle cattedre della scuola media, giusto riconoscimento dell'apporto che essi possono dare con l'esperienza didattica acquisita attraverso gli anni di insegnamento nella scuola elementare.

La presente proposta legge nell'articolo 1 sancisce il giusto principio del riconoscimento per intero del servizio prestato dopo il 22° anno di età nelle scuole elementari dello Stato e in quelle che abbiano il riconoscimento legale degli studi, mentre nell'articolo 2 mantiene la differenza di valutazione nelle qualifiche per la maggiore preparazione che si richiede per l'insegnamento di ordine secondario.

Non si tratta quindi di una leggina suggerita da motivi di interessi di categoria, ma da motivi che traggono ispirazione dal senso di rispetto del lavoro educativo, che se esercitato con dignità e cuore, merita eguale riconoscimento in ogni tipo e grado di scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'insegnamento prestato, dopo il 22° anno di età, nelle scuole elementari di Stato e in quelle che abbiano il riconoscimento legale de-

gli studi è valutato ai fini dei concorsi a cattedre, degli incarichi annuali nelle scuole secondarie ed ai fini della progressione giuridica ed economica nella stessa misura e per la stessa durata dell'insegnamento prestato nelle scuole secondarie stesse.

ART. 2.

Per le qualifiche identiche o equivalenti riportate per l'insegnamento nelle scuole elementari come sopra è attribuito un punteggio pari ai due terzi di quello previsto per l'insegnamento negli Istituti medi, salva l'eventualità di concorsi specifici a cattedre di pedagogia negli Istituti magistrali, nel qual caso la qualifica sarà valutata per intero.

Gli anni di insegnamento prestato con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici.